



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA, DETENZIONE
E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 45 del 29.11.2018

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	pag. 4
Art. 2 Principi e finalità.....	pag. 4
Art. 3 Competenze del Sindaco.....	pag. 5
Art. 4 Diritti degli animali.....	pag. 5

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 Strutture preposte.....	pag. 5
Art. 6 Definizioni e ambito di applicazione.....	pag. 5
Art. 7 Detenzione di animali.....	pag. 5
Art. 8 Divieti generali.....	pag. 6
Art. 9 Abbandono di animali.....	pag. 7
Art.10 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	pag. 7
Art.11 Avvelenamento di animali.....	pag. 7
Art.12 Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, cartellonistica	pag. 7
Art.13 Pet –Therapy.....	pag. 7
Art.14 Mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi.....	pag. 8

TITOLO III CANI

Art.15 Definizione.....	pag. 8
Art.16 Attività motoria e rapporti sociali.....	pag. 8
Art.17 Divieto di detenzione a catena.....	pag. 8
Art.18 Accesso ai giardini, parchi, arenili, ed aree pubbliche	pag. 8
Art.19 Aree e percorsi destinate ai cani.....	pag. 8
Art.20 Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici.....	pag. 9
Art.21 Detenzione, obblighi (Iscrizione all’Anagrafe canina e microchippatura)	pag. 9
Art.22 Conduzione, prescrizioni (guinzaglio, museruola e raccolta deiezioni solide)	pag. 9
Art.23 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.....	pag. 10
Art.24 Detenzione dei cani da guardia.....	pag. 10
Art.25 Documenti da portare al seguito.....	pag. 10

TITOLO IV

GATTI

Art.26 <i>Colonie feline e gatti liberi</i>	pag. 10
Art.27 <i>Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio</i>	pag. 11
Art.28 <i>Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi</i>	pag. 11
Art.29 <i>Alimentazione dei gatti</i>	pag. 11
Art.30 <i>Detenzione dei gatti di proprietà</i>	pag. 11
Art.31 <i>Custodia gatti randagi</i>	pag. 12

TITOLO V

FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art.32 <i>Fauna selvatica</i>	pag. 12
Art.33 <i>Fauna esotica</i>	pag. 12

TITOLO VI

ALTRE SPECIE ANIMALI

Art.34 <i>Della popolazione di Columba livia varietà domestica</i>	pag. 13
Art.35 <i>Detenzione di volatili ed animali acquatici</i>	pag. 13

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.36 <i>Sanzioni</i>	pag. 13
Art.37 <i>Vigilanza</i>	pag. 13
Art.38 <i>Incompatibilità e abrogazione di norme</i>	pag. 13
Art.39 <i>Norme transitorie</i>	pag. 13

REGOLAMENTO PER LA TUTELA, DETENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Art. 2 – Principi e finalità

- 1) Il Comune di Arborea, in sintonia con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987 (ratificata in Italia con la Legge 4 novembre 2010, n. 201), riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine, l'Amministrazione comunale promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una sana ed equilibrata convivenza fra specie umana e fauna urbana.
- 2) Il Comune di Arborea, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
- 3) Il Comune di Arborea, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale promuove iniziative affinché persone anziane sole e in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso, laddove tale situazione non presenti profili di incompatibilità con le strutture stesse o con il loro utilizzo e gestione.
- 4) Il Comune di Arborea individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi. Al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana e animale, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
- 5) Il Comune di Arborea promuove con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali. Il Comune di Arborea promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola e alle giovani generazioni.
- 6) Il Comune di Arborea, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Art. 3 – Competenze del Sindaco

- 1) Al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 – Diritti degli animali

- 1) Il Comune di Arborea si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Strutture preposte alla tutela degli animali

- 1) L'Amministrazione comunale, tramite la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
- 2) Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo gli uffici preposti operano in collaborazione con le autorità sanitarie. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari competente per territorio, con le Istituzioni Provinciali e Regionali e ogni altra struttura possa essere coinvolta. Gli uffici comunali possono avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. Agli uffici di Polizia Municipale competono le relazioni con il pubblico e la promozione della divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Arborea nel settore della tutela e assistenza agli animali. Gli uffici di Polizia Locale hanno competenza per ogni genere di informazione richiesta dai cittadini inerente il benessere e tutela animale.

Art. 6 – Definizioni e ambito di applicazione

- 1) Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà
- 2) Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Arborea.
- 3) Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Art. 7 – Detenzione di animali

- 1) Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela e il suo benessere.
- 2) Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi e alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- 3) Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.

- 4) Previa autorizzazione sanitaria del caso, è consentito il seppellimento dei propri animali in area privata, come da Determina n. 464 dell'Assessorato Regionale della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna (recepimento delle Linee guida nazionali del Reg. (CE) n. 1069/2009), art. 15 dell'allegato 1, purché non vi sia il sospetto che questi fossero affetti da malattie infettive/infestanti trasmissibili all'uomo o agli animali.

Art. 8 – Divieti generali

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
- 2) E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa o eccessiva areazione, scarsa o eccessiva insolazione, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
- 3) E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale e sufficientemente coibentata.
- 4) E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali, in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie; anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
- 5) E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 6) E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' vietato isolare gli animali in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
- 7) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 8) E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
- 9) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con la normativa vigente nazionale e regionale, e in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte e i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
- 10) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
- 11) Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso. Devono comunque essere evitate, durante il trasporto, sofferenze all'animale. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - a) areazione del veicolo (soprattutto nelle soste in assenza di altri occupanti);
 - b) in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
- 12) E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento.
- 13) E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
- 14) E' vietato l'utilizzo di collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.
- 15) E' vietato catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie nonché distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento.

Art. 9 – Abbandono di animali

- 1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2) E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custoditi con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
- 3) E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere e alla sicurezza altrui.
- 4) E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 10 – Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

- 1) Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danni a persone e animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. I cani devono essere sempre idoneamente custoditi per evitare che possano andare in strada e/o arrecare danno a persone o cose. Qualora gli animali dimorino su terrazzi o balconi prospicienti la pubblica via o confinanti con altra proprietà privata, sarà cura dei detentori evitare che le deiezioni degli animali si propaghino sulla pubblica via o nella confinante proprietà altrui.
- 2) Gli spazi all'uopo predisposti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
- 3) La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi degli artt. 659, 674 C.P. e art. 844 C.C.

Art. 11 – Avvelenamento di animali

- 1) E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose a l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia e le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali e nel rispetto della normativa vigente; a tale scopo è obbligatorio apporre, nella zona interessata dalle operazioni, un'apposita segnaletica di avvertimento. I medici veterinari, pubblici e privati, sono invitati a segnalare al Sindaco i casi di avvelenamenti riscontrati nell'esercizio della loro attività, per i provvedimenti di tutela.

Art. 12 – Attraversamento di animali, rallentatori del traffico, cartellonistica

- 1) Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
- 2) In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 13 – Pet-Therapy

- 1) Il Comune di Arborea, stante gli ottimi risultati conseguiti a mezzo della Pet-Therapy, evidenziati anche sul sito del Ministero della Salute, promuove e incentiva le attività di cura, riabilitazione e assistenza all'utenza bisognosa (bambini, anziani, diversamente abili, detenuti,

autistici, case famiglie ecc.) con l'impiego di animali adulti mediante personale debitamente formato e abilitato. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

Art. 14 – Mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi

- 1) L'allestimento di mostre, fiere, rassegne espositive e spettacoli circensi con presenza di animali è soggetto a preventive autorizzazioni delle competenti Amministrazioni.

Titolo III CANI

Art. 15 – Definizione

- 1) Ai cani, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali acqua, cibo, spazio ecc.) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art. 16 – Attività motoria e rapporti sociali

- 1) Chi tiene un cane dovrà consentirgli periodicamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria.

Art. 17 – Divieto di detenzione a catena

- 1) E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma.
- 2) Se indispensabile l'uso della catena, dovrà comunque essere assicurata all'animale la possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo e il riparo. La catena deve avere una lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento e un gancio snodabile a una fune di scorrimento di almeno 5 metri. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Art. 18 – Accesso ai giardini, parchi, arenili ed aree pubbliche

- 1) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico all'aperto compresi parchi, giardini e aree verdi attrezzate a eccezione delle aree a uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
- 2) In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere.
- 3) E' vietato condurre e far stazionare i cani negli arenili nel periodo di vigenza delle Ordinanze della Capitaneria di Porto, fatta eccezione per le aree eventualmente delimitate e destinate agli animali da apposita Ordinanza del Comune, come meglio disciplinato all'art. 19 del presente Regolamento. L'eccezione è estesa per i cani in ausilio ai non vedenti e per quelli abilitati al salvamento.

Art. 19 – Aree e percorsi destinati ai cani

- 1) Gli spazi destinati ai cani, saranno dotati di apposita cartellonistica nonché degli opportuni allestimenti. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose. Gli spazi destinati ai cani, delimitati negli arenili e dotati di apposita cartellonistica, sono soggetti alle disposizioni dettate dalle ordinanze della stagione balneare.
- 2) In tali spazi è comunque obbligatorio rimuovere le deiezioni solide, come previsto dal successivo articolo 22.

Art. 20 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e mezzi di trasporto pubblici

- 1) Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso purché dotati di museruola e tenuti al guinzaglio.
- 2) Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici i cani accompagnati dal padrone/detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, pubblicizzate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
- 3) Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
- 4) Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e, per i cani di indole mordace è obbligatorio l'utilizzo della museruola, fanno eccezione i cani di piccola taglia.

Art. 21 – Detenzione, obblighi (iscrizione all'Anagrafe canina e microchippatura)

- 1) I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, devono iscrivere gli animali all'anagrafe entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare.
- 2) In caso di trasferimento, smarrimento o morte del cane i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, devono segnalare al servizio veterinario dell'ASL di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
- 3) In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni, il cane deve essere iscritto presso l'anagrafe canina dell'ASL di residenza.

Art. 22 – Conduzione, prescrizioni (guinzaglio, museruola e raccolta deiezioni solide)

- 1) I proprietari, detentori a qualsiasi titolo o accompagnatori devono operare una costante e attenta vigilanza sull'animale al fine di evitare che lo stesso sia causa di sinistri stradali o di pericolo per le persone.
- 2) I conduttori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di applicare il guinzaglio quando si trovino nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico. Qualora l'animale dia segni di nervosismo o irrequietezza, per i cani di indole mordace, andrà applicata anche la museruola.
- 3) I conduttori, a qualsiasi titolo, di cani e altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. Tale prescrizione sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
- 4) I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di idoneo strumento di raccolta per una igienica rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
- 5) Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 23 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

- 1) I cani vaganti sono catturati a cura del servizio veterinario dell'ASL e dopo essere condotti presso il Canile convenzionato sono restituiti al proprietario dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione/stabilizzazione sanitaria presso il Canile convenzionato o la Struttura veterinaria incaricata.
- 2) Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale perché venga attivato il suo recupero secondo i protocolli prestabiliti. In seconda battuta, qualora non sia possibile allertare la Polizia Locale, dovranno essere avvisate le Forze dell'Ordine (Polizia o Carabinieri)
- 3) I cani non tatuati o senza microchip ricoverati presso il Canile convenzionato (previo espletamento dei controlli sanitari/comportamentali) saranno dati in affidamento a chi ne farà richiesta, già sterilizzati, vaccinati e muniti di microchip. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali l'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli sul benessere degli animali.
- 4) Considerata l'opportunità ed economicità di promuovere adozioni incentivate fruendo del supporto delle Associazioni animaliste e/o di volontariato, in relazione agli oneri sostenuti dalla locale Amministrazione per il mantenimento di ciascun animale, potrà essere concesso un rimborso delle documentate spese inerenti il trasferimento dell'animale anche in ambito extra-regionale.
- 5) Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, a persone inidonee a giudizio insindacabile del Servizio appaltante.

Art. 24 – Detenzione dei cani da guardia

- 1) I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. All'esterno dei predetti luoghi/ proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
- 2) Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 25 – Documenti da portare al seguito

- 1) Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di conservare il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o il certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
- 2) Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'ASL, alle guardie zoofile anche volontarie. Se non esibiti alla richiesta, dovranno essere presentati entro cinque (5) giorni all'organo controllore, che avrà cura di indicare termine, luogo e orari degli uffici. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata la sanzione prevista.

Titolo IV GATTI

Art. 26 – Colonie feline e gatti liberi

- 1) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti vaganti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. Il Comune di Arborea, tramite le Associazioni animaliste e i cittadini volontari, deve gestire e censire le colonie feline. I gatti appartenenti alle colonie feline riconosciute, dovranno essere sterilizzati a cura della ASL di competenza al fine di evitare l'aumento incontrollato dei gatti in colonia. Le catture dei gatti per la sterilizzazione, in accordo e previa autorizzazione della ASL di competenza, potranno essere effettuate con la collaborazione di Associazioni di volontariato o dei "gattari/e" responsabili della colonia stessa.

- 2) Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
- 3) I gatti liberi presenti sul territorio comunale sono tutelati; i gatti liberi non possono essere catturati, spostati o allontanati. Qualora si riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, in accordo con il Servizio Veterinario, si potrà predisporre lo spostamento della colonia.
- 4) E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, cucce, ecc.).
- 5) Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline potranno essere disposte, dall'Amministrazione comunale o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati nonché la presenza di contenitori per l'acqua.
- 6) L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento, comunicare determinate prescrizioni ai gestori della colonia felina, affinché siano rimosse le condizioni che non garantiscono uno stato accettabile di ordine e di igiene, sia a salvaguardia dei gatti liberi ivi presenti e sia, più in generale, a tutela del decoro urbano.

Art. 27 – Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline e i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL, le associazioni animaliste e i singoli cittadini.
- 2) Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private accessibili.
- 3) L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dagli uffici preposti dall'Amministrazione Comunale ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni. Eccezionalmente possono essere riconosciute colonie feline in aree private se in spazi aperti.

Art. 28 – Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

- 1) Il Comune di Arborea, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura e il sostentamento dei felini.
- 2) Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica purché non vengano pregiudicate le ordinarie attività ivi esercitate, l'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 29 – Alimentazione dei gatti

- 1) Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
- 2) Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 30 – Detenzione dei gatti di proprietà

- 1) E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini

o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Art. 31 – Custodia gatti randagi

- 1) L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti e Associazioni di Volontariato il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati e per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
- 2) Il Comune di Arborea potrà predisporre, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline

Titolo V **FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

Art. 32 – Fauna selvatica

- 1) La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
- 2) La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
- 3) E' vietato a chiunque molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
- 4) E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
- 5) E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
- 6) Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati.
- 7) Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
- 8) Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore alla stazione del Corpo Forestale Regionale e di Vigilanza Ambientale (n. telefono 1515) che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 33 – Fauna esotica

- 1) La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono soggetti alle normative internazionali ed alle apposite autorizzazioni.
- 2) Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
- 3) La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

Titolo VI **ALTRE SPECIE ANIMALI**

Art. 34 – Della popolazione di Columba livia (piccione selvatico occidentale) varietà domestica

- 1) Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, ove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria.
- 2) E' fatto divieto a chiunque di alimentare, volontariamente, con qualunque tipo di mangime o residuo di cibo i colombi presenti sul territorio comunale.

Art. 35 – Detenzione di volatili ed animali acquatici

- 1) Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
- 2) I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a 8 (otto) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
- 3) Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

Titolo VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 36 – Sanzioni

- 1) Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, le violazioni al presente Regolamento saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, compresa tra € 25,00 e € 500,00. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 c. 2 della Legge 689/81, è previsto in € 100,00.

Art. 37 – Vigilanza

- 1) Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e agli altri Organi di Polizia del territorio e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Art. 38 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

- 1) Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Art. 39 – Norme transitorie

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arborea.